

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 154

15 maggio 2007

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI PARMA, MANFREDINI,
CORRADI

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA E DIFFUSIONE DI VEICOLI ECOLOGICI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto consiliare n. 2507

RELAZIONE

Finalità del progetto di legge

La riduzione dell'inquinamento atmosferico e la tutela della qualità dell'aria, costituiscono obiettivi che ogni Ente territoriale ed ogni Ente locale (seguendo il principio di sussidiarietà), deve porre come prioritari, anche in considerazione delle implicazioni che la "qualità dell'aria" ha sull'ambiente e sulla salute umana. Questo Progetto di Legge (PdL) si propone di favorire la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e di migliorare la qualità dell'aria. In particolare, il PdL in esame si pone l'obiettivo di incentivare la diffusione del metano, del GPL e del biodiesel, come carburanti per autotrazione e la diffusione di autovetture ecologiche.

Il problema delle emissioni inquinanti provenienti dal settore dei trasporti, non è risolvibile solamente mediante il ricorso di "provvedimenti-tampone", quali le c.d. "targhe alterne" (provvedimento che peraltro determina effetti negativi sul commercio dei negozi del centro città, come lamentato da numerosi titolari di attività commerciali; ma anche disagi agli altri cittadini). Peraltro, la saltuarietà dei provvedimenti fino ad oggi adottati dalla Regione Emilia-Romagna (blocco della circolazione nei centri urbani per un giorno alla settimana, limitato ad alcuni mesi invernali), non consente di risolvere il problema delle emissioni inquinanti e non favorisce neppure la qualità dell'aria, posto che il traffico veicolare si concentra, nei giorni di blocco della circolazione, in orari limitati, saturando comunque l'aria. Sono i risultati dell'utilizzazione di questo tipo di provvedimento ad averne dimostrato la scarsa utilità.

Questo progetto di legge pone le basi per nuove soluzioni e per una vera politica per la qualità dell'aria nella nostra regione.

Il PdL intende rafforzare l'impegno regionale nell'attivazione di programmi concreti, adottando specifiche misure di intervento. In particolare, con questo progetto di legge si elargiscono incentivi per la diffusione di autovetture ecologiche e si introduce la "Carta sconto metano/GPL/biodiesel", indirizzata ai privati cittadini residenti nella regione Emilia-Romagna, per promuovere l'utilizzo di questi carburanti per autotrazione.

La "Carta sconto metano/GPL/biodiesel" consentirà ai cittadini di usufruire di sconti sui rifornimenti di carburante.

Sarà a carico della Regione Emilia-Romagna il rimborso, a

favore dei gestori degli impianti di carburante, degli importi relativi agli sconti praticati.

Con riferimento al biodiesel, si evidenzia che le attuali autovetture a gasolio, con iniettori common rail e quelle con gruppo iniettori-pompa, una volta debitamente pulito il serbatoio, per funzionare a biodiesel devono semplicemente sostituire il filtro del gasolio. Le vetture diesel meno recenti, con pompa ad iniezione rotativa, possono funzionare a biodiesel senza inquinare, con la semplice applicazione di un catalizzatore per desolfurare i fumi di scarico.

Conseguentemente a questa impostazione il PdL si articola in dieci punti.

Corpo normativo del progetto di legge

L'art. 1 detta le finalità del progetto di legge, come sopra citate. L'articolo 2 individua i beneficiari degli interventi e viene precisato che possono accedere a queste agevolazioni solo i cittadini residenti nella regione Emilia-Romagna, intestatari o titolari di diritto reale di godimento su un autoveicolo con alimentazione a metano/GPL/biodiesel. Viene inoltre precisato che sono beneficiari di incentivi destinati alla diffusione di autovetture ecologiche, i cittadini residenti nella regione Emilia-Romagna che procedano all'acquisto di vetture alimentate a combustibili gassosi, elettrici, bifuel o vetture idriche, condizionatamente alla rottamazione di auto alimentate a gasolio appartenenti alla categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3. Inoltre si esentano dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per cinque annualità, i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N2, a norma dell'art. 47, comma 2 del DLgs 30/4/1992, n. 285.

Nell'articolo 3 si definisce la "carta sconto metano/GPL/biodiesel", disciplinando le modalità di richiesta e rilascio della citata carta (o tesserino). In ogni caso, le modalità e la tempistica per il rilascio dell'identificativo saranno poi dettate da uno

specifico atto della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Negli articoli 4 e 5 si precisa come accedere alle riduzioni di prezzo dei carburanti, quali sono i quantitativi massimi di carburante che si possono acquistare a prezzi agevolati e quali sono le modalità di erogazione dei carburanti stessi. Inoltre, si precisa che gli incentivi per l'acquisto di auto ecologiche devono essere richiesti da coloro che ne vogliono beneficiare facendo apposita domanda al Comune di residenza. Il Comune provvederà ad inoltrare la domanda alla Regione Emilia-Romagna.

Nell'articolo 6 si definisce il termine POS, con il quale si fa riferimento agli apparecchi installati in tutti gli impianti di metano/GPL/biodiesel della regione, che abbiano aderito all'iniziativa "Carta sconto metano/GPL/biodiesel", nei quali verranno inseriti i dati dei beneficiari degli interventi. La spesa per l'installazione del POS è a carico della Regione Emilia-Romagna.

Caratteristiche e modalità di funzionamento dei POS

L'articolo 7 precisa che le modalità ed il funzionamento dei POS, per la parte non direttamente disciplinata dal presente PdL, sono rimandate ad un successivo atto della Giunta; stabilendo che il gestore dell'impianto di distribuzione è tenuto ad aggiornare costantemente, ad ogni variazione, il prezzo del combustibile praticato al pubblico registrato nel POS.

Norme di chiusura

L'articolo 8 detta il criterio di risarcimento da parte del proprietario dell'impianto di metano/GPL/biodiesel che ha aderito all'iniziativa e che quindi ha erogato il carburante a prezzi più bassi rispetto a quelli del mercato.

Infine gli articoli 9 e 10 disciplinano la copertura finanziaria e l'entrata in vigore del presente progetto di legge.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1 *Finalità*

La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto delle competenze previste all'art. 121 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale", ed in armonia con le politiche regionali di sviluppo sostenibile e di tutela e risanamento della qualità dell'aria, al fine di tutelare la salute dei cittadini mediante la riduzione delle emissioni inquinanti dovute al traffico veicolare, con la presente legge intende incentivare la diffusione del metano, del GPL e del biodiesel, come carburanti per autotrazione ed altresì la diffusione di autovetture ecologiche.

Art. 2 *Destinatari degli interventi*

1. I cittadini residenti nella regione Emilia-Romagna, intestatari o titolari di diritto reale di godimento di un autoveicolo con alimentazione a metano, GPL o biodiesel, possono chiedere il rilascio di una tessera identificativa, denominata "Carta sconto metano/GPL/biodiesel", che darà loro diritto ad uno sconto per il rifornimento di metano o GPL per autotrazione direttamente presso le pompe di erogazione del carburante ubicate sul territorio regionale.

2. I proprietari o titolari di diritti reali di godimento su autovetture alimentate a gasolio con pompa di iniezione rotativa, per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente legge per il carburante biodiesel, devono certificare l'avvenuta installazione di un catalizzatore per desolfurare i fumi di scarico.

3. I cittadini residenti nella regione Emilia-Romagna che procedono all'acquisto di vetture alimentate a combustibili gassosi, elettrici, bifuel, biodiesel o vetture idriche, avranno diritto all'erogazione di incentivi, condizionatamente alla rottamazione di auto alimentate a gasolio appartenenti alla categoria Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3.

4. A norma dell'art. 2, comma 60 del DL 3 ottobre 2006, n. 262 ("collegato alla Finanziaria 2007"), così come convertito dalla Legge n. 286, del 24 novembre 2006, i veicoli nuovi a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano avranno diritto all'esenzione dalla tassa automobilistica regionale per cinque annualità.

Art. 3 *Requisiti e modalità per il rilascio della "Carta sconto metano/GPL/biodiesel"*

1. La "Carta sconto metano/GPL/biodiesel" è rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, a seguito del versamento, da parte degli stessi, di un importo pari a 5,00 Euro, quale costo di produzione e stampa della carta stessa.

2. Per tutto quanto non precisato nella presente legge, in relazione al contenuto della domanda ed alle modalità e alla tempistica per il rilascio dell'identificativo di cui al comma 1; si rinvia ad apposito atto della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di utilizzo improprio dell'identificativo di cui al comma 1, ferme restando le eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative, la Regione procederà a rendere lo stesso non più utilizzabile.

Art. 4 *Riduzioni di prezzo, quantitativi di rifornimento e incentivi*

1. I beneficiari degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, hanno diritto alla riduzione del prezzo del carburante all'atto di ogni rifornimento effettuato presso tutti i punti vendita di metano, GPL o biodiesel per autotrazione, situati sul territorio regionale, dotati del POS di cui all'art. 6, che esporranno visibilmente il distintivo che pubblicizza l'iniziativa "Carta sconto metano/GPL/biodiesel".

2. L'entità della riduzione del prezzo praticata alla pompa di distribuzione ed i quantitativi massimi di rifornimento a prezzo scontato, sono determinati annualmente dalla Giunta regionale con apposito atto.

3. Gli incentivi di cui all'art. 2, comma 2, saranno concessi ai beneficiari che presenteranno domanda al Comune di residenza, fino ad un massimo di 3.000 Euro. Il Comune provvederà ad inviare le richieste alla Regione Emilia-Romagna. Il contenuto della domanda diretta ad ottenere i benefici di cui all'art. 2, comma 2, nonché le modalità e tempistiche di erogazione degli stessi, saranno determinate dalla Giunta regionale con apposito atto.

Art. 5 *Modalità di erogazione dei carburanti*

1. Per l'acquisto del metano, del GPL o del biodiesel per autotrazione a prezzo scontato, il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita l'identificativo di cui all'art. 3, comma 1, relativo al veicolo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore dell'impianto di carburante è tenuto a verificare che la targa del veicolo per il quale è richiesto il rifornimento, corrisponda a quella risultante dall'identificativo.

3. Il gestore è tenuto altresì a registrare attraverso il POS di cui all'art. 6, il quantitativo ed il tipo di carburante erogato ed a rilasciare una copia dello scontrino stampato dal POS stesso al cliente; quest'ultimo dovrà a sua volta verificare la correttezza dei dati risultanti dallo scontrino.

4. L'inosservanza, da parte del gestore, degli adempimenti previsti ai commi precedenti, comporta la facoltà di ritiro del POS, da parte della Regione Emilia-Romagna.

Art. 6 *POS*

1. Ai fini della presente legge, con il termine POS, si indicano gli apparecchi installati negli impianti di metano/GPL/biodiesel che hanno aderito all'iniziativa "Carta sconto metano/GPL/biodiesel", nei quali verranno inseriti i dati dei beneficiari degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, con indicazione della quantità e descrizione del carburante utilizzato.

2. L'installazione del POS di cui al comma 1, in tutti gli impianti di metano/GPL della regione che ne facciano richiesta, è a carico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 7 *Caratteristiche e modalità di funzionamento dei POS*

1. Per tutto quanto non previsto nella presente legge, in relazione alle caratteristiche, alle modalità di funzionamento dei POS di cui all'art. 6, ed in relazione alla individuazione e conservazione dei dati che devono essere memorizzati nei POS e poi riportati negli scontrini emessi

dai POS stessi, si rinvia all'atto di Giunta di cui all'art. 3, comma 2.

2. Il gestore dell'impianto di distribuzione è tenuto ad aggiornare costantemente, ad ogni variazione, il prezzo del carburante praticato al pubblico, registrato nel POS.

Art. 8 *Rimborsi attinenti alle riduzioni del prezzo dei carburanti*

1. Le riduzioni di prezzo praticate ai beneficiari degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, sono rimborsate ai gestori degli impianti aderenti all'iniziativa "Carta sconto metano/GPL/biodiesel" presso i quali sono installati i POS, con cadenza mensile.

Art. 9 *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie ovvero mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 recante "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle Leggi regionali 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4".

Art. 10 *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

